

Risposta n. 891/2021

OGGETTO: Corrispettivi variabili- IFRS 15

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Alfa S.p.A. (di seguito anche società istante) svolge, tra l'altro, l'attività di promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati, ricevendo compensi commissionali per i servizi resi. Le commissioni percepite possono essere oggetto di restituzione all'istituto di credito erogante nel caso in cui i clienti:

i) recedano dal contratto di finanziamento,

ovvero

ii) trasferiscano il contratto di finanziamento presso altre banche o intermediari finanziari abilitati.

L'interpellante fa presente che sotto il profilo contabile la fattispecie in esame ricade tra i "corrispettivi variabili" di cui ai parr. 50-51 del principio contabile IFRS 15, secondo cui in ipotesi di contratto comprensivo di un importo variabile, l'entità deve stimare l'ammontare del corrispettivo cui avrà diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi. L'importo del corrispettivo può variare a seguito

di riduzioni, sconti, rimborsi, crediti, concessioni sul prezzo, incentivi, premi di rendimento, penalità e, più in generale, al verificarsi o meno di eventi futuri. Il principio contabile IFRS 15 dedica, peraltro, alcuni paragrafi alla fissazione di particolari regole di rilevazione contabile applicabili ai contratti di "Vendita con diritto di reso" in cui, a seguito del trasferimento del bene o del servizio, il cliente ha diritto di restituirlo ricevendo in cambio il corrispettivo pagato, un credito ovvero altro prodotto in sostituzione (cfr. parr. B20 e B21). Le regole di rilevazione contabile richiedono, pertanto, di tener conto della probabilità che l'acquirente eserciti tale diritto rilevando a conto economico un minor ricavo e, corrispondentemente, un debito (passività) per il rimborso. E', inoltre, prevista l'iscrizione nello stato patrimoniale di un'attività corrispondente alla rettifica della correlativa quota di costo del venduto divenuta non di competenza economica per effetto della contabilizzazione di un minore ricavo di vendita.

Il trattamento contabile individuato da Alfa per la rilevazione delle commissioni derivanti dal collocamento dei finanziamenti offerti da istituti di credito convenzionati in caso di estinzione anticipata da parte del mutuatario prevede la rilevazione di:

- un "Credito" per un ammontare pari al valore delle commissioni maturate nel periodo al lordo di eventuali retrocessioni (A);

- una "Passività per rimborsi futuri" pari al valore atteso delle commissioni da retrocedere determinate sulla base del rischio di estinzione anticipata del prestito da parte del mutuatario (B), corrispondente al corrispettivo che la società *"prevede di rimborsare in tutto o in parte al cliente ...La passività per rimborsi futuri è valutata pari all'importo del corrispettivo ricevuto (o ricevibile) a cui l'entità si aspetta di non avere diritto"* (IFRS15, par. 55);

- un "Ricavo" pari alla somma algebrica delle componenti (A) e (B).

Quanto sopra premesso, la società istante chiede se la fattispecie in esame ricada, ai fini IRES e IRAP, nel campo di applicazione dell'articolo 3 *"Vendite con diritto di reso"*, di cui al D.M. 10 gennaio 2018, recante disposizioni di coordinamento

delle norme del TUIR con le regole di contabilizzazione introdotte dall'IFRS 15 (di seguito DM IFRS 15).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A parere della società istante, il caso prospettato non ricade nell'ambito applicativo dell'articolo 3 del DM IFRS 15. La relazione illustrativa al decreto limita l'applicazione della norma alle fattispecie disciplinate dai paragrafi da B20 a B27 del principio contabile in esame. Le vendite con diritto di reso regolate dai citati paragrafi e disciplinate dall'articolo 3 del DM corrispondono a quei contratti in cui il controllo dell'attività (i.e. bene/servizio) venga trasferito ad un cliente, salva la possibilità per quest'ultimo di restituire quanto ricevuto a fronte, alternativamente, del diritto del corrispettivo, di un credito o di altro prodotto in sostituzione. Al riguardo, la nozione rilevante di "controllo" è quella dettata dai paragrafi 31 e seguenti dell'IFRS 15, intesa come *"capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarre sostanzialmente tutti i benefici rimanenti. Il controllo include la capacità di impedire ad altre entità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne i benefici. I benefici dell'attività sono i flussi finanziari potenziali (flussi in entrata o risparmi su flussi in uscita) che possono essere ottenuti direttamente o indirettamente in vari modi ..."*.

Nel caso di servizio di collocamento dei finanziamenti presso il pubblico da parte di Alfa, il cliente della società non è il mutuatario bensì la stessa banca mutuante o intermediario abilitato. Quest'ultima, fintantoché il mutuatario ha la facoltà di recedere o trasferire il rapporto stesso presso altra banca non consegue il controllo dell'attività, da intendersi come la capacità di trarre dal servizio di collocamento prestato da Alfa tutti i benefici rimanenti ai sensi del par. 33 dell'IFRS 15 (come i flussi di cassa costituiti dagli interessi attivi che matureranno sul finanziamento). Basti pensare che la banca mutuante non è in grado di escludere che altre banche concorrenti traggano benefici dal servizio di collocamento prestato da Alfa, stante il diritto del

mutuatario a trasferire il proprio rapporto presso altri istituti. L'estraneità di tale casistica dal campo di applicazione dell'articolo 3 del DM IFRS 15 è stata d'altra parte sostenuta anche da Assonime (*cf.* circolare 26 ottobre 2018, n. 23, pag. 51, nota 43).

In definitiva, non essendo ravvisabile il trasferimento del controllo ai sensi dell'IFRS 15, par. 33, l'istante ritiene che la rilevazione di una passività per rimborsi futuri in relazione al servizio di collocamento di finanziamenti presso il pubblico non ricada nell'ambito applicativo dell'articolo 3 del DM IFRS 15, con conseguente piena rilevanza fiscale della rappresentazione contabile adottata, senza alcuna necessità di operare specifiche variazioni in aumento al fine di neutralizzare l'effetto della rilevazione di un minor ricavo a conto economico.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il quesito posto in questa sede ha ad oggetto l'individuazione del trattamento fiscale concernente le commissioni incassate dalla società istante per i servizi di promozione e collocamento sul mercato di prodotti finanziari quali prestiti, cessione del quinto e mutui ipotecari sviluppati ed offerti da Partner commerciali (segnatamente banche ed istituti di credito abilitati).

In relazione alle attività indicate, vengono riconosciuti, su base periodica, ad Alfa corrispettivi commisurati all'entità dei finanziamenti erogati alla clientela. Specifici accordi contrattuali prevedono, inoltre, la restituzione di parte delle commissioni percepite nel caso in cui i clienti decidano di estinguere anticipatamente il finanziamento erogato o di trasferirlo presso altro intermediario abilitato.

Sul piano contabile, la società istante evidenzia che "*tale fattispecie ricade tra i corrispettivi variabili di cui ai paragrafi 50-51 del principio contabile IFRS 15*" in base al quale occorre stimare l'importo cui si avrà diritto per il trasferimento dei beni o servizi offerti nel caso in cui il corrispettivo sia comprensivo di un importo variabile. In applicazione delle regole di contabilizzazione introdotte dall'IFRS 15, la società

istante provvede, pertanto, a rilevare: i) il Credito verso i Partner commerciali per un ammontare pari al valore delle commissioni maturate nel periodo sulla base dell'entità dei finanziamenti erogati in contropartita dei Ricavi per il collocamento dei prodotti di finanziamento; ii) le "Passività a fronte di rimborsi futuri" in funzione del rischio di estinzione anticipata del prestito a storno delle provvigioni incassate per il collocamento dei prodotti medesimi (*cf.* punto 1 doc. int.).

Sotto il profilo fiscale, il decreto ministeriale del 10 gennaio 2018, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4-quater), del d.lgs. n. 38 del 2005, ha introdotto alcune disposizioni di coordinamento delle norme del TUIR con il nuovo *standard* internazionale. In tal senso, la relazione illustrativa al provvedimento ministeriale ha chiarito che in sede di *endorsement* sono state dettate norme volte a disciplinare la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione dei ricavi introdotte dal principio contabile in esame. Fermo restando, infatti, il riconoscimento dei fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, considerati "immanenti" nel sistema, si è inteso tuttavia regolamentare quei fenomeni di qualificazione/classificazione incerti ovvero di natura meramente valutativa. Con riferimento alla rilevazione di un "corrispettivo variabile" secondo l'IFRS 15 a seguito di "*riduzioni, sconti, rimborsi, crediti, concessioni sul prezzo, incentivi, premi di rendimento, penalità o altri elementi analoghi*", l'articolo 2, comma 1, del decreto del 2018 ha disposto, in particolare, che le "*variazioni del corrispettivo di cui al paragrafo 51 dell'IFRS 15 derivanti da penali legali e contrattuali concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare (...)*". A tal riguardo, la citata relazione illustrativa ha chiarito che le nuove regole di contabilizzazione del corrispettivo risultano influenzate da "valutazioni", rimesse all'entità, correlate a diverse ed eterogenee variabili, rendendo necessario un coordinamento con le previsioni del TUIR "*che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi, tra cui è annoverabile l'articolo 107 del TUIR riguardante gli accantonamenti*". Pertanto, nel caso in cui il

corrispettivo includa una componente variabile per effetto di penali legali e/o contrattuali, tale componente concorrerà alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sarà certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo il relativo ammontare.

Al riguardo, giova ricordare che l'articolo 9 del DM 8 giugno 2011 (recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP) dispone che la disciplina di cui al citato articolo 107 si applica a tutti i componenti iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo IAS 37. Per cui anche nel caso in cui a fronte di passività di scadenza o ammontare incerti siano iscritti componenti negativi di reddito classificati sulla base della natura di tali spese (e non a titolo di accantonamento), l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 107 del TUIR comporta la disattivazione della classificazione IAS/IFRS e la riqualificazione fiscale degli stessi in termini di accantonamento. In tale ottica, l'articolo 2 del decreto ministeriale del 2018 intercetta, ai fini fiscali, un fenomeno ontologicamente analogo a quello disciplinato dall'articolo 9 del DM 8 giugno 2011, che non impone più la rilevazione di un costo a fronte della passività iscritta, ma la diretta rilevazione di un ricavo netto, stabilendo che nell'esercizio in cui l'ammontare di corrispettivo variabile diviene certo il contribuente avrà titolo a portare in deduzione tale componente mediante apposita variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. A tal fine, si considera rispettato il requisito di previa imputazione del componente negativo, transitato a conto economico sotto forma di ricavo netto (i.e. storno di ricavo).

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto in materia di penali, il successivo articolo 3 disciplina l'ipotesi di "Vendita con reso", riconducibile nell'ambito del corrispettivo variabile di cui al par. 51 dell'IFRS 15. In applicazione dell'impostazione contabile adottata, infatti, l'entità è tenuta a stimare la quantità probabile dei resi rilevando il ricavo al netto degli stessi, stanziando una passività per rimborsi futuri e un'attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente a parziale

rettifica del costo delle vendite. Sul punto, la relazione illustrativa al decreto del 2018 ha precisato che tale fattispecie si presenta analoga a quella disciplinata dall'articolo 9 del DM 8 giugno 2011 e che essa non è stata intercettata dalla richiamata disposizione unicamente per la diversa modalità di contabilizzazione, che non impone più la rilevazione di un costo a fronte della passività di scadenza e ammontare incerti, bensì la contabilizzazione di un ricavo netto di vendita. In tal senso, si è riconosciuta la qualificazione fiscale di "accantonamento" a un importo pari alla passività per rimborsi futuri, rilevata in base alla corretta applicazione del paragrafo B21 dell'appendice B dell'IFRS 15, che risulta indeducibile a norma del comma 4 dell'articolo 107 del TUIR. Non assumerà, pertanto, alcuna rilevanza fiscale lo stanziamento del fondo (*rectius* passività) che si renderà deducibile esclusivamente all'atto del sostenimento del costo (*i.e.* reso del prodotto).

Ciò posto, nel merito, occorre osservare che i servizi offerti da Alfa sono sostanzialmente riconducibili ad un'attività di "intermediazione" per conto terzi nell'ambito dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari. Alfa, infatti, promuove presso la clientela il collocamento di prodotti sviluppati da banche e istituti di credito, ricevendo in cambio una commissione per i servizi resi.

Secondo gli accordi contrattuali sottoscritti con i Partner commerciali, la società istante è tenuta, tuttavia, a restituire parte delle commissioni incassate, secondo modalità di volta in volta concordate, in caso di estinzione anticipata del prestito da parte del cliente ovvero di surroga dello stesso presso altra banca o istituto di credito.

Al riguardo, alla luce delle scelte compiute dal decreto ministeriale di attuazione dello standard internazionale in esame, la scrivente ritiene che la fattispecie in esame non rientri nell'ambito applicativo dell'articolo 3 del decreto ministeriale, poiché pur acquisendo la Banca il "controllo" sul servizio di intermediazione alla data in cui lo stesso viene reso, non si è in presenza di un "corrispettivo variabile" relativo ad una Vendita con diritto di reso (paragrafo B21 dell'appendice B dell'IFRS 15)

espressamente disciplinata dalla disposizione in esame. In conclusione, in base alle argomentazioni espresse in precedenza, la scrivente ritiene che assuma rilevanza sul piano fiscale l'impostazione contabile adottata dalla società istante relativamente all'iscrizione delle Passività iscritte in relazione ai rimborsi futuri dei prestiti concessi.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)